



# **PROVINCIA DI BRINDISI**

## **REGOLAMENTO**

**PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE  
DALL'ART. 39 DELLA L.R. 19 LIGLIO 2006 N. 22**

**PROCEDIMENTO SOSTITUTIVO EX ART. 21 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380**

**Approvato con D.C.P. n. 42/14 del 07.10.2008**

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE  
DALL'ART. 39 DELLA L.R. 19 LUGLIO 2006 N. 22**

**PROCEDIMENTO SOSTITUTIVO EX ART. 21 c. 2 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380.**

(Approvato con D.C.P. n. 42/14 del 07.10.2008)

*Art. 1*

*Oggetto*

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province dall'art. 39 della Legge Regionale 19 luglio 2006 n.22, relativo alle attribuzioni di compiti previsti dall'art. 21 c. 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

Ai sensi della suddetta normativa e tenuto conto delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267/2000 e della L. 241/90, la Provincia nomina, con proprio atto, un Commissario ad Acta che provvede, ricorrendone i presupposti, al rilascio del permesso di costruire, in sostituzione del Responsabile o Dirigente comunale preposto, in caso di infruttuosa decorrenza dei termini previsti dall'art. 20 del citato D.P.R. n. 380/2001.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento amministrativo in questione, le deliberazioni riguardanti l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi comunali e loro varianti, compresi gli atti facenti parte di programmi complessi, quali, a titolo di esempio, lo sportello unico per le attività produttive e gli accordi di programma.

A seguito di mancata adozione, entro i termini previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere che lo Sportello Unico per l'Edilizia o il Responsabile dell'Ufficio comunale preposto, si pronunci entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, restando ferma la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.

Ove anche tale sollecito non abbia sortito effetti, l'interessato può inoltrare richiesta al Presidente della Provincia o al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale affinché si provveda, nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'istanza, a seguito di prima istruttoria positiva, alla

nomina di un commissario ad acta che provveda entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della nomina, al rilascio del permesso di costruire, in danno del Comune inadempiente. Trascorso anche quest'ultimo termine sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.

## *Art. 2*

### *Avvio del procedimento*

Il procedimento in questione è avviato dal Servizio Pianificazione Territoriale, a seguito di presentazione di una richiesta redatta in forma scritta, sottoscritta dagli esponenti (persone fisiche o giuridiche), contenente, a pena di irricevibilità:

- a) dati anagrafici degli esponenti con attestazione del titolo avente diritto per la richiesta di permesso di costruire ed indicazione del domicilio di uno di essi, se il numero supera l'unità, per il recapito delle comunicazioni;
- b) l'espressa indicazione della richiesta di nomina del Commissario ad Acta per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 22/2006, indirizzato al Presidente della Provincia;
- c) la trasmissione di tutti gli atti tecnico-progettuali trasmessi e quelli integrativi richiesti dal Responsabile del Procedimento del Comune, unitamente alla ricevuta di ritorno (in copia autenticata) dell'istanza di sollecito al responsabile dell'ufficio comunale e all'eventuale atto negativo;
- d) attestazione a firma del progettista della conformità degli atti tecnico – progettuali alla normativa urbanistica ed edilizia ed igienico – sanitaria vigente e conformità degli atti allo stato dei luoghi;
- e) una dichiarazione a firma degli esponenti attestante l'assenza di propri ricorsi giurisdizionali per l'annullamento del silenzio-rifiuto.

In carenza di detti elementi il Responsabile del Procedimento, individuato dal Dirigente ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e s.m.i., dovrà indirizzare all'esponente, entro 15 giorni dalla data di arrivo dell'esposto, apposita nota con la quale si comunica l'irricevibilità ed i relativi motivi.

Il Responsabile del Procedimento non procederà altresì ad avviare l'attività istruttoria preliminare, laddove la segnalazione:

- 1) sia relativa ad atto amministrativo la cui efficacia sia subordinata a definitiva approvazione, assenso o parere comunque denominato, intervenuti o meno, da parte di altro ente;
- 2) sia relativa a richiesta di permesso di costruire per il quale:
  - a. è in corso un procedimento di emissione di provvedimento per violazione di norme;
  - b. vi sia difformità per precedenti autorizzazioni comunque definite;
  - c. vi siano realizzazioni abusive (in toto o in parte);
  - d. sia stata già emessa sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale;
- 3) sia presentato da terzi aventi titolo un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento di atti riferiti ad immobili preesistenti, di cui si richiede variante o ampliamento;
- 4) sia relativa ad immobile interessato da un provvedimento comunale già revocato o annullato in autotutela, anche per i motivi di violazione non indicati nell'istanza.

Qualora il Dirigente o il Responsabile del Procedimento, fino alla data di nomina del commissario ad acta, acquisisca comunque notizia dell'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti, provvederà ad adottare apposita determinazione di conclusione per sopravvenuta causa di improcedibilità del procedimento eventualmente avviato, previa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e specificazione delle relative motivazioni.

Nel caso in cui la notizia dell'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti sia acquisita successivamente alla data di nomina del commissario ad acta, il Dirigente competente emetterà apposito provvedimento di revoca del commissario ad acta, in danno all'istante.

Tutte le comunicazioni relative alle procedure di cui al presente procedimento vengono effettuate con lettera raccomandata a.r. a firma del Dirigente competente e/o del Responsabile del Procedimento.

### ***Art. 3***

#### ***Istruttoria***

Entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'esposto viene effettuata, a cura del responsabile del Procedimento, la comunicazione mediante trasmissione di copia dell'istanza stessa, al Dirigente del Comune, al richiedente, al proprietario della costruzione, se

diverso, al progettista e ad eventuali controinteressati, facilmente individuabili, secondo le modalità previste dalla l. 241/90.

Prima della nomina del commissario ad acta, al Responsabile del Comune viene richiesto di verificare, entro il termine di venti giorni, l'esistenza di eventuali motivi di improcedibilità previsti nel precedente articolo, e di trasmettere ogni utile informazione e documentazione necessaria; il richiedente il permesso di costruire, il proprietario della costruzione, se diverso, e il progettista hanno facoltà, entro il termine medesimo di trasmettere eventuali memorie scritte e documenti che l'ufficio urbanistico della Provincia valuterà adeguatamente.

Decorsi infruttuosamente i termini previsti per le informazioni richieste al comune, il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale nominerà un commissario ad acta, individuato attraverso un apposito elenco predisposto presso il servizio tra i dipendenti tecnici professionali di ruolo delle pubbliche amministrazioni (dirigenti, ingegneri, architetti) o liberi professionisti, che dovrà provvedere al rilascio del permesso di costruire a favore dell'istante, ricorrendone i presupposti, entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione della nomina. All'atto del rilascio del permesso di costruire o della definizione dell'istruttoria con conseguente diniego di esso, il commissario ad acta dovrà comunicare gli oneri a carico del Comune, per la liquidazione della sua prestazione.

#### ***Art. 4***

#### ***Requisiti dei Commissari ad Acta***

Il Commissario ad acta nominato, dovrà a pena di inefficacia del provvedimento di nomina, dichiarare ogni e qualsivoglia causa di incompatibilità derivante da rapporti di collegamento con i soggetti interessati dal provvedimento finale. Per collegamento sono intese tutte le condizioni che determinano una qualsiasi delle astensioni previste per i giudici nell'art. 51 c.p.c. L'assenza di detti collegamenti sarà autocertificata dal Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Il nominato commissario ad acta dovrà dichiarare esplicitamente, di adempiere al mandato conferitogli con impegno, fedeltà e lealtà nei confronti del pubblico interesse e con totale imparzialità.

I dipendenti di pubbliche amministrazioni dovranno, a termini di legge, richiedere espressa autorizzazione all'Ente di appartenenza e dovranno svolgere le proprie attività al di fuori dell'orario di servizio.

Le attività esperite dal Commissario ad Acta sono svolte in forza di poteri specifici connessi alla sua funzione; pertanto tutta l'attività è imputabile, sul piano degli effetti, direttamente al Comune.

#### ***Art. 5***

#### ***Compensi per i Commissari ad Acta***

I compensi in favore dei Commissari ad Acta sono posti a carico del Comune inadempiente. La liquidazione delle prestazioni avverranno, previa presentazione di apposita specifica professionale vistata per congruità dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, sulla base delle tariffe previste per le prestazioni giudiziarie.

Il compenso sarà determinato a vacazione, con un importo minimo di € 500,00. All'onorario saranno aggiunte le spese documentate, ivi comprese quelle di vitto e alloggio.

Per le attività istruttorie del permesso di costruire i commissari ad acta si avvarranno del personale tecnico del comune ai fini degli adempimenti tecnici ed amministrativi a carico dell'istante.

#### ***Art. 6***

#### ***Albo dei Commissari ad Acta***

È istituito l'Albo dei Commissari ad Acta presso il Servizio Tecnico e Pianificazione Territoriale.

Possono essere iscritti all'Albo dei Commissari ad Acta:

- i dirigenti o Responsabili apicali tecnici di Enti Locali e dello Stato, anche in quiescenza;
- i dipendenti professionali laureati ed abilitati alla libera professione, iscritti presso gli Ordini Professionali;
- architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti da minimo 10 anni con comprovata esperienza in materia di urbanistica e edilizia privata, risultante da titoli e curriculum professionale autocertificato;

che aderiscono all'elenco dei soggetti disponibili ad essere nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

La designazione avverrà mediante determinazione dirigenziale, seguendo il criterio della rotazione, con prelazione per i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

L'iscrizione all'interno dell'Albo avviene dopo aver verificato i requisiti di iscrizione previsti nel precedente articolo 4.

La cancellazione dall'Albo avverrà quando non ricorrono più le condizioni per l'iscrizione o quando il nominato commissario si sia reso inadempiente nell'espletamento dell'incarico senza giustificato motivo o abbia fornito dichiarazioni mendaci, ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

Nella fase di formazione dell'Albo, la nomina dei Commissari ad Acta avverrà, prioritariamente, fra i dipendenti della Provincia di Brindisi.